



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

Roma.



WHO Collaborating Centre
On Vigilance and Surveillance for
Human Cells, Tissues and Organs

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE

TRA

IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, di seguito indicato CNT, con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F. 80211730587, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alessandro Nanni Costa;

E

L'OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESÙ" – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, di seguito denominato Ospedale, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, C.F. 80403930581, in persona del Presidente e Legale Rappresentante in carica Dr.ssa Mariella Enoc;

PREMESSO CHE

- La legge 1 aprile 1999, n. 91, rubricata *“Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi tessuti”* istitutiva del CNT, all’art. 8, comma 6 lett. c) e lett. d), attribuisce al CNT, tra le altre funzioni, quella di individuare i criteri per la definizione di protocolli operativi per l’assegnazione di organi e dei tessuti e definire linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l’attività di prelievo e i trapianto sul territorio nazionale;
- il Centro Nazionale Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali in base all’art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricata *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2008) in base al quale;
- l’Accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge 18.5.1995, n. 187, che regola i rapporti tra l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, appartenente alla Santa Sede ed il Servizio Sanitario Nazionale relativamente all’attività assistenziale, prevede (art. 7) che l’Istituto, nel rispetto di quanto dettato dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, art. 4, § 13, possa stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali, di ricerca e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori del comparto sanitario;
- presso l’Ospedale Pediatrico è attivo un centro trapianti di rene pediatrico dal 1993.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il supporto tecnico scientifico reso dall'Ospedale al CNT nella predisposizione di procedure organizzative, protocolli clinici, diagnostici e terapeutici concernenti il processo di donazione e trapianto di organi. In particolare le attività di cui al comma precedente interesseranno il settore del trapianto pediatrico di rene.

Articolo 2

Referenti Responsabili

Ai fini dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente atto, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù individua il Dott. Luca Dello Strologo, Dirigente Medico Responsabile Struttura Semplice Clinica del Trapianto di rene, dipendente dell'Ospedale Pediatrico, quale proprio referente tecnico e scientifico nei confronti del CNT.

Il Dott. Luca Dello Strologo garantisce il coordinamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 1 mediante la partecipazione alle attività ed iniziative individuate in accordo con il CNT.

Per sua parte il CNT indica nel Dott. Alessandro Nanni Costa il proprio Referente del presente contratto per conto del CNT nei confronti dell'Ospedale.

Articolo 3

Direzione e Coordinamento

Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento dei obiettivi del CNT che, nell'esercizio dei propri poteri d'indirizzo e di vigilanza, svolge a livello nazionale sulle attività di trapianto di organi e tessuti.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è prorogabile previo accordo tra le parti espresso in forma scritta.

Articolo 5

Determinazione dei costi

Per l'attività oggetto della presente convenzione il CNT riconoscerà all'Ospedale Pediatrico € 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui.

Il CNT corrisponderà l'importo di cui al comma 1, previa presentazione di apposita richiesta di pagamento secondo la seguente ripartizione:

- un'anticipazione pari al 50% dell'importo di cui al comma 1 successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;

- il saldo pari al restante 50%, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale de CNT della relazione finale della attività condotte presentata dall'ospedale.

Articolo 6

Svolgimento delle attività

Con il presente accordo viene autorizzato l'utilizzo dei locali e delle attrezzature proprie del CNT da parte del predetto professionista secondo le modalità concordate con il CNT. Dei testi e dei dati relativi alla collaborazione (inclusi documentazione scritta, studi, ecc) e di ogni altra realizzazione prodotta, realizzata e sviluppata nell'ambito e in funzione della stessa è titolare unico il CNT.

Della collaborazione con l'Ospedale Pediatrico in merito all'attività progettuale di cui al presente accordo viene fatta menzione qualora si producano atti o vengano organizzati eventi, con indicazione dei Collaboratori che per ciascuna Parte avranno partecipato alle attività.

Articolo 7

Obbligo di Riservatezza e Privacy

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura scientifica, tecnica, amministrativa e comunque tutti i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione alla stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione per l'intera durata della stessa e per i cinque anni successivi alla cessazione dei suoi effetti.

Le parti si impegnano a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non diventeranno di pubblico dominio.

Dati delle Parti contrattuali. - Con riferimento a quanto disposto dal vigente D. Lgs. n.196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi a ciascuna di esse parti, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti nella presente convenzione, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Con la firma della presente convenzione, ciascuna parte intende anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti dei dati personali e nei limiti delle finalità sopra citate.

Articolo 8

Coperture assicurative

L'Ospedale e il CNT garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile professionale del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. Resta inteso che la copertura per responsabilità civile verso terzi sarà a carico della struttura ospitante.

Articolo 9

Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione o per gravi inadempienze alle disposizioni della convenzione.

Articolo 10

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma.

Articolo 11

Oneri fiscali

Il presente atto, firmato in forma digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Centro Nazionale Trapianti
Direttore generale
Dott. Alessandro Nanni Costa

Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"
Presidente

Dr.ssa Mariella Enoc

